

Tellenbach

GERD TELLENBACH

IMPERO E ISTITUZIONI ECCLESIASTICHE LOCALI

*Estratto dal volume*

Le istituzioni ecclesiastiche della « *societas christiana* » dei secoli XI - XII  
Diocesi, pievi e parrocchie

Atti della sesta Settimana internazionale di studio  
Milano, 1-7 settembre 1974

a149627



1977

VITA E PENSIERO - MILANO



GERD TELLENBACH

## IMPERO E ISTITUZIONI ECCLESIASTICHE LOCALI

Vi sono due possibilità di rendere giustizia al vastissimo tema che mi è stato affidato, nel quadro di questa settimana di studi: una trattazione sistematica che permetterebbe una certa completezza e rifinitura, ma costringerebbe a sacrificare la chiarezza, oppure la presentazione della problematica sulla base di eventi concreti o connessioni di eventi scelti più o meno liberamente. Come storico è comprensibile che io abbia scelto la seconda alternativa.

Nella seconda parte del titolo «istituzioni della Societas Christiana» vanno in particolar modo comprese diocesi, pievi e parrocchie.

Dunque in relazione al mio tema sarà necessario prendere in considerazione anche province ecclesiastiche, il sistema sinodale ed abbazie, mentre non vi è bisogno di affrontare il problema degli arcidiaconati e degli officialati.

Mentre è senz'altro chiaro cosa debba essere inteso come istituzioni ecclesiastiche locali, resta problematico il concetto di Impero. Ci si è accordati, per quanto riguarda il Medioevo in generale, di considerare Impero la terna dei regni tedeschi, italiani e di Borgogna, ma il suo carattere reale non è senz'altro definibile mediante concetti moderni.

Perciò, nella misura in cui ci proponiamo di prendere in considerazione il rapporto dell'imperatore con le istituzioni ecclesiastiche locali, dobbiamo almeno, a mio avviso, includere la Francia e il regno anglo-normanno con i loro peculiari rapporti, particolarmente per l'undicesimo e dodicesimo secolo. L'esclusione della Spagna e dei regni settentrionali ed orientali, che restano a parte, è solo una misura di economia lavorativa, non sostanziale.

Quanto sopra può bastare come premessa.

Da lungo tempo hanno suscitato particolare interesse le ricerche su quattro 'canones' che avrebbe fissato un sinodo a Ravenna nel

gennaio del 1014 con l'intervento di Enrico II<sup>1</sup>. L'argomento verteva sulle consacrazioni simoniache, sull'età in cui potevano venir consacrati preti e diaconi, sul divieto di consacrazione per denaro di una chiesa, sulle minacce di castigo nei riguardi di chi alienasse od impegnasse le decorazioni e gli arredi utilizzabili delle chiese.

Negli anni sessanta Mario Fornasari<sup>2</sup> ha riesaminato questi 'canones' sulla base della tradizione manoscritta ed ha stabilito l'esistenza di un quinto canone, riguardante il naufragio, oltre a quelli editi da Ludwig Weiland. Non torneremo più specificatamente su questo argomento. Conseguentemente diciamo sin d'ora che è da tener conto di come le decisioni sul trattamento dei naufraghi vengono imposte da un sinodo e che le mancanze a questo riguardo vengono minacciate con la punizione spirituale dell'anatema, in nome dell'imperatore. Non solo l'assegnazione di tutti i cinque 'canones' all'imperatore, ma anche il contenuto delle leggi mostra quale portata avesse la competenza delle istituzioni ecclesiastiche e quanto fosse estesa la partecipazione imperiale nelle loro attività.

Fornasari ha inoltre fornito buone basi alla tesi secondo cui questi cinque 'canones' non furono promulgati a Ravenna, ma nel sinodo che indissero Benedetto VIII ed Enrico II dopo l'incoronazione imperiale del 14 febbraio a Roma<sup>3</sup>. A questo riguardo egli affronta anche la controversia sulla effettiva presenza del Papa al sinodo ravennate. Egli si dichiara d'accordo con quelli che negano<sup>4</sup> questa possibilità ed ipotizza un sinodo a Ravenna in gennaio con il re solo, un sinodo a Roma col papa e l'imperatore in febbraio ed un ulteriore sinodo a Ravenna in marzo, sempre col papa e l'imperatore, a cui poi sarebbe seguita la separazione fra Benedetto VIII ed Enrico II.

Se Benedetto VIII non era a Ravenna nel gennaio 1014, quel sino-

<sup>1</sup> *MGH Const.*, I, pp. 61 s., n. 30.

<sup>2</sup> *Enrico II e Benedetto VIII e i canoni del presunto concilio di Ravenna del 1014*, « Rivista di storia della Chiesa in Italia », 18 (1964), 46-55.

<sup>3</sup> Contro L. WEILAND in *Const.* I, *loc. cit.*, d'accordo con H. PABST in S. HIRSCH, *Jahrbücher des Deutschen Reiches unter Heinrich II.*, vol. 2, Berlin 1864, p. 426, che però non parla che del c. 2.

<sup>4</sup> Cfr H. PABST, *loc. cit.*, pp. 418 s., che tuttavia mette in rilievo l'intesa stabilita già in questo tempo con Benedetto VIII. P. G. WAPPLER, *Benedikt VIII. 1012-1024*, Phil. Diss., Leipzig 1897, p. 23, cita in generale l'opinione del Pabst. H. M. SCHALLER, « Deutsches Archiv für Erforschung des Mittelalters » (DA), 21 (1965), 617, approva il risultato del FORNASARI. H. HOFFMANN, « Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken » (QFIAB), 46 (1966), 524 s., non l'accetta riferendosi a M. BOYE, *Die Synoden Deutschlands und Reichsitaliens von 922-1059*, « Zeitschr. der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte » (ZRG), kanon. Abt. 18 (1929), 267 s., n. 4, il quale, a quanto sembra, lascia indeciso questo problema, come noi per quello che diremo ora.

do in cui fu deposto l'arcivescovo Adalberto e venne imposto come successore il fratellastro di Enrico, Arnolfo, corrisponderebbe al tipo del sinodo imperiale. Anche lasciando sospesa la questione della presenza del papa, si può sostenere che il tipo del sinodo imperiale o nazionale era frequente dai Carolingi fino all'XI secolo. Un altro tipo appare nel sinodo romano di febbraio: si tratta del sinodo papale, anche se l'eventuale presenza di un re o di un imperatore può fare parlare perfino dell'unificazione del sinodo papale e del sinodo imperiale.

Conseguentemente anche i sinodi papali e regi erano istituzioni ecclesiastiche locali e come tali appartengono al nostro tema, anche se nelle fonti vengono a volte definiti «*synodus generalis*» o addirittura «*universalis*». Si sa che il termine 'Concilio ecumenico' appare nel XVI secolo<sup>5</sup>. Nella lista dei concili ecumenici l'Occidente viene rappresentato per la prima volta con i quattro concili lateranensi del 1123, 1139, 1179 e 1215, su cui dovremo fare ancora qualche breve osservazione.

La posizione del re nel sinodo ha raggiunto la sua forza massima con il fiorire dell'Impero carolingio<sup>6</sup>. Si può addirittura sostenere che in questo periodo la legislazione ecclesiastica appartenesse al re. Nell'impero franco-occidentale l'unione della dieta imperiale e del sinodo nazionale era salda, anche se l'influsso decisivo si spostava presso l'episcopato<sup>7</sup>. Anche Ludovico il Germanico ed i suoi successori erano presenti occasionalmente alle sedute dei vescovi ed avevano influenza sulle loro decisioni. Durante il decimo e l'XI secolo, in generale, a differenza del periodo carolingio, è da presupporre una maggiore autonomia dei sinodi<sup>8</sup>, anche se i re della Germania, dell'Italia e della Francia ed i duchi di Normandia esercitavano tutti, se lo volevano, un'influenza più o meno grande sui sinodi nazionali. Tuttavia è significativo che, per esempio, in Germania la presidenza spettava all'arcivescovo di Magonza, oppure al papa o ad un legato papale nella rara eventualità di una loro presenza. In occasioni importanti come la fondazione di una diocesi oppure di una provincia, si ambisce all'intervento diretto od indiretto del papa, se addirittura non si

<sup>5</sup> H. FUHRMANN, *Die Synoden von Ingelheim*, in *Ingelheim am Rhein*, ed. J. AUTENRIETH, Ingelheim 1964, p. 149.

<sup>6</sup> H. BARION, *Das fränkisch-deutsche Synodalrecht des Frühmittelalters*, Bonn-Köln 1931, pp. 252 ss.

<sup>7</sup> *Ibi*, p. 286.

<sup>8</sup> *Ibi*, pp. 309 ss. Tuttavia bisogna contraddire l'ipotesi di una 'infiltrazione merovingica', per lo meno se essa sottintende più un rapporto storico che solamente tipologico.

agogna un sinodo romano: basti pensare alle storie della fondazione di Magdeburgo o di Bamberg. In generale si riconosceva, come abbiamo già avuto occasione di constatare nel caso di Ravenna, che la deposizione di un vescovo necessitava un trattamento sinodale, cosa naturalmente non necessaria nel caso della elezione del vescovo, di cui parleremo in seguito.

Raramente i monarchi avevano influenza sui sinodi diocesani, mentre già nel periodo carolingio i sinodi provinciali veri e propri andavano diminuendo. I sinodi provinciali a cui prendeva parte il re con la propria corte sono difficilmente distinguibili dai sinodi nazionali e dalle diete ecclesiastiche.

Il sinodo papale nel corso dei secoli ha assunto significati e portate diverse. Durante il legame del papato con i Carolingi in molte occasioni il circolo dei partecipanti si allargava ad includere vescovi e magnati franchi<sup>9</sup>. Ma perfino Niccolò I, Adriano II e Giovanni VIII non ebbero successo nell'invitare ai loro sinodi gli arcivescovi e i vescovi franchi<sup>10</sup>, ed il fatto che il sinodo papale riuscisse a superare la diocesi metropolitana romana dipendeva più che altro dai rapporti con il re italiano e tedesco<sup>11</sup>. Nemmeno l'inclusione dei vescovi dell'Alta Italia riusciva sempre.

A precorrere il cambiamento in modo clamoroso fu Enrico III. Proprio il re che nel momento drammatico dello scisma determinò di fatto, come nessun altro, il sinodo romano, di cui a Roma come a Sutri si poteva dire: « sedit rex Henricus in medio episcoporum »<sup>12</sup>, nei suoi ultimi anni lasciò il sinodo ai papi<sup>13</sup>. Leone IX, col pieno appoggio dell'imperatore e nonostante l'opposizione del re di Francia e di gran parte dell'episcopato francese, effettuò sinodi a Reims, Magonza ed in Italia. Enrico II ed i due primi Salici allargarono l'influsso romano nell'Italia meridionale e nonostante ciò furono necessari ancora molti sforzi per portare avanti il sinodo romano sul cammino indicato. Infatti i partecipanti al famoso sinodo del 1059 in cui Niccolò II emise il decreto sull'elezione papale erano quasi esclusivamente italiani<sup>14</sup>. Ancora Gregorio VII dovette superare gravi

<sup>9</sup> G. TANGL, *Die Teilnehmer an den allgemeinen Konzilien des Mittelalters*, Weimar 1922, pp. 175 s.

<sup>10</sup> BARION, *Das fränkisch-deutsche Synodalrecht...*, pp. 359 ss.

<sup>11</sup> BOYE, *Die Synoden...*, pp. 153 ss.

<sup>12</sup> BENZONIS episcopi, *Ad Henricum imperatorem*, VII, MGH, SS, XI, p. 670.

<sup>13</sup> M. BOYE, *Die Synoden...*, p. 272: Enrico III ha eliminato dai sinodi il papato non riformato lasciando invece il sinodo ai papi riformati.

<sup>14</sup> TANGL, *Die Teilnehmer...*, p. 144.

resistenze quando cercò di convocare vescovi nord-italiani o transalpini.

Ma proprio questo papa fece dei suoi sinodi, in particolare del famoso sinodo quaresimale, un'istituzione veramente occidentale! Questo ci porta direttamente al primo concilio ecumenico dell'Occidente, del 1123. D'altronde Georgine Tangl ha giustamente sottolineato che né Callisto II e tantomeno Innocenzo II nel 1139 ed Alessandro III nel 1179 aspiravano ad un tipo di sinodo basilarmente diverso. Va notato però un consistente aumento, sempre crescente, del numero dei partecipanti. Sostiene Georgina Tangl: «soltanto con il concilio lateranense del 1215 di Innocenzo III compare la decisiva accentuazione dell'ecumenicità del concilio ed un cosciente conformarsi agli antichi concili generali»<sup>15</sup>.

Al contrario, re, imperatori e principi vanno scomparendo da tutti i tipi di sinodi a cui prima partecipavano in maniera più o meno determinante. Nella storia dei sinodi viene tracciato chiaramente il cambiamento dei rapporti fra l'Impero e le istituzioni ecclesiastiche locali nell'XI e XII secolo, dal momento che adesso si impone un sinodo puramente ecclesiastico, che in quanto universale ed ecumenico non appartiene più al nostro tema.

Se torniamo ancora ai canoni del 1014<sup>16</sup> è per camminare su un'altra strada corrispondente, cioè per vedere un ordinamento generale esclusivamente di circostanze ed istituzioni locali. Questo stato di cose è evidente dalla lettura dei titoli: 1. De his qui per pecuniam sunt ordinati. Henrici regis. - 2. De etatibus quibus clerici consecrandi sunt. Henrici regis. - 3. De his qui per pecuniam consecraverint. (sc. ecclesiam). Henrici regis. - 4. De eo qui pignus vel donum de ornamentis ecclesiae acceperit. Henrici regis. - 5. De naufragio post evasionem maris. Henrici regis. La regolamentazione di una determinata età per la consacrazione, contenuta nel canone 2, deriva direttamente dalla Chiesa antica. Il canone 4 riguarda la protezione dei possedimenti ecclesiastici, mentre 1 e 3 sono rivolti contro la simonia sempre nel senso dell'antico diritto canonico. Consideriamo ancora le conclusioni di due raduni che lasciano intravedere in ugual misura gli scopi dell'attività di Enrico II nell'ambito ecclesiastico: la prima riunione si svolse attorno al 1019 a Goslar fra l'imperatore ed otto vescovi tedeschi<sup>17</sup>. Su domanda di Bernvardo di Hildesheim si

<sup>15</sup> *Ibi*, p. 196.

<sup>16</sup> Cfr. n. 1.

<sup>17</sup> *Const.* I, p. 62, n. 31.

decide sullo status degli eredi di un uomo liberato da un vescovo e consacrato sacerdote, che poi si è fatto un patrimonio ed ha sposato una donna libera. Egli ed i suoi figli devono essere considerati non liberi ed appartenenti alla chiesa. Lo stesso tema viene sollevato in un sinodo tenuto a Pavia da Benedetto VIII con otto vescovi e da Enrico II con il suo seguito<sup>18</sup>. Il decreto del papa e l'editto dell'imperatore, pur portati a termine separatamente, si equivalgono per quanto riguarda i dati essenziali: 1. Nessun chierico può avere sposa o concubine. 2. Nessun vescovo può avere moglie o convivere con una donna. 3. I figli e le figlie di un chierico e di una donna libera appartengono col loro patrimonio alla chiesa. È da notare che i non liberi possono essere consacrati sacerdoti solo se vengono liberati dai propri padroni. Ma il nostro regolamento stabilisce esplicitamente che i chierici in generale sono 'servi ecclesiae'. Così, nonostante la libertà dei chierici secondo la legge secolare, si passa alla regola generale secondo cui lo status dei figli viene definito secondo il principio della « ärgere Hand » (prevale lo status meno favorevole). 4. Nessun giudice può compromettere la libertà dei chierici. Le norme dal 5 al 7 riguardano i liberi che alienano qualcosa agli appartenenti alla chiesa oppure che per essi emettono o scrivono documenti.

Se consideriamo i regolamenti ecclesiastici del tempo di Benedetto VIII e di Enrico II in relazione fra di loro, è chiaro che essi si rivolgono principalmente contro la simonia ed il matrimonio del clero che, peraltro, sono le esigenze più note della prima fase della riforma ecclesiastica dell'XI secolo, per le quali si dovrà ancora lottare in fasi successive. Il celibato ha un aspetto spirituale ed anche uno più materiale. Le ultime disposizioni menzionate, di Goslar e Pavia, fanno trasparire le preoccupazioni riguardo alla eventuale perdita di beni ecclesiastici in seguito a matrimoni e concubinati del clero; preoccupazioni che erano allora tanto più giustificate in quanto molti preti erano sposati ed avevano prole. H.E. Feine nelle sue dotte ricerche sul diritto della chiesa privata in territorio longobardo-italico ha mostrato che in Italia preti sposati vivevano con le mogli, chiamate 'presbyterae', con l'assenso dei loro vescovi, in chiese proprie<sup>19</sup>. Più che frequentemente chiese ed uffici venivano ereditati dai figli e nipoti e perciò Feine parla addirittura di chiese ereditarie nelle famiglie dei sacerdoti, di cui, per esempio, vi erano parecchi esempi in Puglia durante l'XI secolo<sup>20</sup>. Anche dove le situazioni non erano

<sup>18</sup> *Const.* I, pp. 70 ss., n. 34.

<sup>19</sup> Prima parte, ZRG, kanon. Abt., 30 (1941), 70 ss.

<sup>20</sup> *Ibi*, p. 81.



arrivate a questi punti limite, i re dovevano nutrire serie preoccupazioni riguardo alla proprietà ecclesiastica, al cui mantenimento ed aumento essi erano notevolmente interessati dal momento che da questi dipendeva l'efficacia ecclesiastica e materiale della Chiesa di cui si consideravano responsabili. Se si parla di Impero e di istituzioni ecclesiastiche locali, bisogna anche naturalmente considerare le migliaia di donazioni, conferme di proprietà e concessioni di immunità che sono il contenuto principale degli innumeri diplomi che i re e gli imperatori emettono per le chiese di ogni nazione.

Secondo quanto abbiamo ora detto, Benedetto VIII ed Enrico II possono essere considerati i precursori della cosiddetta riforma ecclesiastica, come si affermò vigorosamente nel periodo di Enrico III, dei papi tedeschi, di Pier Damiani e di Umberto di Silva Candida? La questione se il papa al riguardo abbia avuto una iniziativa propria oppure sia stato solo influenzato in questa prospettiva dall'imperatore, può essere qui esclusa. Ma dobbiamo chiederci se queste tendenze sono veramente così nuove all'inizio dell'XI secolo.

Infatti già nella « admonitio generalis » di Carlo Magno nel 787<sup>21</sup> troviamo ripetuto al capitolo 4 il divieto del concilio calcedonese secondo cui i chierici non hanno il permesso di trattenerne in casa donne al di fuori della madre o della sorella oppure di una persona nei confronti della quale sia da escludere ogni 'sospetto'. I capitoli 21 e 22 dicono: « In concilio Chalcedonensi, ut non oporteat episcopos aut quemlibet ex clero per pecunias ordinari: quia utrique deponendi sunt, et qui ordinat et qui ordinatur, nec non qui est mediator inter eos ». Ed ancora: « Item de eadem re in canonibus apostolorum in Simone mago terribiliter damnavit ». Particolarmente come « heresis simoniaca », « pestis simoniacae hereseos » o « exemplum Simonis magi » questo crimine appare ancora frequentemente nei capitolari del nono secolo, come nel sinodo di Eugenio II a Roma nell'826<sup>22</sup>, nei *Capitula ab episcopis* dati ad Attigny nell'822<sup>23</sup>, nei *Capitula* del vescovo Haito di Basilea; che sono da datarsi solo nel periodo 807-823<sup>24</sup>, e più avanti nel sinodo di Thionville dell'844<sup>25</sup>. Ed anche più spesso viene proibita la simonia in senso stretto, cioè l'ordinazione o la consacrazione dietro mercede, senza che ricorra il nome

<sup>21</sup> *Capit.* I, pp. 52 ss., n. 22.

<sup>22</sup> p. 372, n. 180, c. 2.

<sup>23</sup> p. 358, n. 174, c. 6.

<sup>24</sup> p. 364, n. 177, c. 12.

<sup>25</sup> *Capit.* II, p. 114, n. 227, c. 2.

di Simon Mago<sup>26</sup>. Inoltre la legislazione ecclesiastica di ispirazione e direzione monarchiche del IX secolo si occupa di casi di vescovi che si fanno pagare la consacrazione di chiese e 'xenodochia' ed in cui vengono menzionati come corruttori gli amici o parenti del beneficiario<sup>27</sup>, in cui laici ottengono benefici dai chierici per la donazione di una chiesa<sup>28</sup>, oppure il prete effettua delle spese senza che venga specificato di chi siano a favore<sup>29</sup>. Si proibisce inoltre agli abati di pretendere denaro al momento dell'accoglimento dei monaci<sup>30</sup>. I vescovi, gli abati ed i preti non devono spartire i beni della chiesa fra i propri congiunti<sup>31</sup>. Secondo il sinodo di Francoforte del 794 i laici possono alienare le chiese di loro proprietà, ma solo a condizione che la chiesa non venga demolita e che venga salvaguardata la prosecuzione delle funzioni religiose.

Gli eredi non devono suddividersi queste chiese e non possono riprendersi le donazioni<sup>32</sup>. Questi elementi si trovano già nella legislazione dei Capitolari limitativa del diritto della Chiesa privata che culmina nella disposizione che i preti non possono essere inseriti nelle chiese senza l'esame ed il consenso del vescovo, cosa che nei secoli seguenti dovrà essere sempre ripetuta in quanto le contravvenzioni erano all'ordine del giorno. Anche i regolamenti sul celibato vengono spesso ripetuti e variati nei Capitolari e nei canoni sinodali che li citano in periodi posteriori<sup>33</sup> a volte tramite l'ammissione nella casa del sacerdote di una 'amita' oltre la madre e la sorella. Per quanto ne sappiamo, nel X secolo vi è poco di equivalente alla ricca tradizione capitolare del periodo carolingio, e le prescrizioni regali o sinodali sono rare. Tuttavia il sinodo di Hohenaltheim del 916 contiene un canone contro la 'simoniaca heresis'<sup>34</sup> e quello di Augusta del 952 due canoni contro il matrimonio del clero e la convivenza di chierici con donne<sup>35</sup>, canoni che si pongono tutti chiara-

<sup>26</sup> Cfr. ad esempio *Capit.* I, p. 173, n. 78, c. 3, p. 195, n. 92, c. 9, p. 332, n. 166, c. 1, p. 364; n. 177, c. 12, II p. 179, n. 248, c. 12, *Ansegisi Capitularium* I, 78 e 91; *Capit.* I, pp. 405 e 407. J. LECLERCQ, "Simoniaca heresis", in *Studi Gregoriani* I, Roma 1947, non cita altri esempi dell'età carolingia che a pag. 425, n. 20 il Capitolare di Attigny (come sopra n. 23) e n. 21 il concilio di Meaux dell'845 (MANSI, XIV, p. 823).

<sup>27</sup> *Capit.* I, p. 195, n. 92, c. 9, e p. 332, n. 166, c. 1.

<sup>28</sup> p. 173, n. 78, c. 3.

<sup>29</sup> *Capit.* II, p. 179, n. 248, c. 12.

<sup>30</sup> *Capit.* I, p. 76, n. 28, c. 16.

<sup>31</sup> p. 229, n. 112, c. 37.

<sup>32</sup> p. 78, n. 28, c. 54.

<sup>33</sup> Egualmente già prima nell' 'Admonitio' generale (789), p. 54, n. 22, c. 4.

<sup>34</sup> *Const.* I, p. 625, n. 434, c. 28.

<sup>35</sup> p. 19, n. 19, cc. 1 e 4.

mente nella tradizione della legislazione dei capitolari che ci si trova anche in Attone di Vercelli ed in Raterio di Verona nelle loro osservazioni sulla simonia e sul celibato del clero<sup>36</sup>.

Il Capitolare veronese di Ottone I ed Ottone II « de duello iudiciali » del 967 proibisce inoltre ai figli di diaconi, preti o vescovi di diventare notai, sculdasi, conti o giudici<sup>37</sup>. Proprio alla fine del secolo Ottone III emise un Capitolare Ticinese « de praediis ecclesiarum neve per libellum neve per emphyteusin alienandis », che corrisponde ai Capitolari del periodo carolingio anche se i testi contraddicono un rapporto fra le due tradizioni<sup>38</sup>. Al contrario è evidente anche nel *Decreto* di Burcardo di Worms la sopravvivenza delle vecchie e ben poco seguite prescrizioni del IX secolo<sup>39</sup>.

Tuttavia difficilmente possiamo interpretare i piani e le disposizioni di Enrico II esclusivamente come proseguimento di una tradizione più antica. Secondo il rapporto delle *Gesta episcoporum Cameracensium*, l'imperatore organizzò nel 1023 con il re francese Roberto il Pio un incontro ad Ivois sullo Chiers allo scopo di ritrovarsi a Pavia con il papa ed i vescovi di qua e di là delle Alpi per discutere della pace della santa chiesa ed inoltre « quomodo christianitati quae tot lapsibus patet, melius subvenire deberent »<sup>40</sup>. Questo dunque rivela già l'esistenza di tentativi di una organizzata riforma ecclesiastica a largo raggio. Sono altresì noti i rapporti specifici di Enrico con le riforme monastiche, in particolare con quella cluniacense, oltre ai suoi propri tentativi di riforma che sono particolarmente caratterizzati dalla pressione esercitata sui monasteri più antichi nel senso di riportarli ad uno stile di vita ascetico, con la conseguenza di una maggiore utilità dei monasteri agli scopi del regno, cosa che si inseriva a perfezione nella rigida politica ecclesiastica di questo imperatore<sup>41</sup>. Questa politica venne proseguita dal suo primo successore Corrado II, che sottolineò ulteriormente il divieto di alienazione dei beni eccle-

<sup>36</sup> C. MAGNI, *Ricerche sopra le elezioni episcopali in Italia durante l'alto medio evo*, I, Roma 1928, p. 302. ATTONIS epistola 9 (MIGNE, 134, cc. 115 ss.); *De pressuris ecclesiasticis*, pars II (*ibi*, c. 71). Attone non è il primo che abbia parlato di "hérésie simoniaque" come pensa A. FLICHE, *La réforme Grégorienne*, I, Louvain-Paris 1924, p. 35. RATHERII, *De contemptu canonum partes duae*, I, 11 (MIGNE, 136, c. 499, I, 14 e 15, 502 s., e *passim*).

<sup>37</sup> Const. I, p. 30, n. 13, c. 11.

<sup>38</sup> p. 50, n. 23, e insieme con questo cfr. *Capit. I*, p. 316, n. 157, c. 1; *Capit. II*, p. 102, n. 221, c. 10.

<sup>39</sup> BURCHARDI *Decretorum* 11, XX (MIGNE 140, p. c. I, 22 ss., c. 555; 112 c. 583, II 108 s., c. 645 ss., III 6 ss., c. 675, 52 s. c. 682 s., 239 s., 724, IV 101 c. 749).

<sup>40</sup> III 37, SS VII, p. 480.

<sup>41</sup> TH. SCHIEFFER, *Heinrich II. und Konrad II.*, DA, 8 (1951), 397, e le opere citate *ibi*, n. 3 ed inoltre pp. 400 ss.

siastici<sup>42</sup> rendendolo valido anche per quanto riguardava i 'mancipia'; mentre un concilio del 1036 a Tribur proibiva strettamente che i chierici alienassero mediante l'investitura di liberi<sup>43</sup> campi loro regalati come oblazioni per i funerali di credenti.

Con Enrico III tuttavia la lotta contro la simonia diventa energica e totale. Questo imperatore è in stretti rapporti con molti dei riformatori monastici che per la loro formazione spirituale avversano la simonia e si scagliano attivamente contro alcuni simoniaci particolarmente virulenti. Raoul Glaber riporta un proclama dell'imperatore contro la simonia, che questi deve aver steso in un raduno di vescovi nel 1045 o nel 1046, in cui ugualmente viene sottolineata in particolar modo la motivazione esclusivamente religiosa, e non di politica ecclesiastica<sup>44</sup>. Wipo sostiene inoltre che in tutta la sua vita Enrico non accettò mai nemmeno un obolo per tutte le dignità ecclesiastiche da lui concesse<sup>45</sup>. E dopo l'elevazione di Clemente II e l'incoronazione imperiale agli inizi del gennaio 1047 ebbe luogo un sinodo romano da cui uscì un canone sulla 'haeresis simoniaca'<sup>46</sup>. Con i papi riformatori la guida della lotta contro la simonia ed il matrimonio del clero passa chiaramente al papato, ma non ci dimentichiamo, che, nella prima metà dell'XI secolo, il re agisce in modo determinante in questo compito che riguarda quasi tutte le istituzioni ecclesiastiche locali. In linea di massima, dalla seconda metà del secolo in poi, nessuno si batte più a favore della simonia, neppure re o principi o laici, anche se parecchi esercitano tolleranza a riguardo o ne traggono addirittura guadagni materiali.

E' noto che i papi riformatori spesso erano compiacenti verso i duchi normanni ed i re inglesi che appoggiavano attivamente queste esigenze<sup>47</sup>. Mentre in Francia Roberto il Pio era favorevole alla ri-

<sup>42</sup> *Const.* I, p. 85, n. 39.

<sup>43</sup> *Const.* I, p. 89, n. 44, c. 7.

<sup>44</sup> *Historiarum*, V, 5, ed. M. PROU, *Raoul Glaber, Les cinq livres de ses histoires*, Paris 1886, pp. 133 ss.

<sup>45</sup> *Gesta Chuonradi imperatoris* c. 8, ed. H. BRESSLAU, *Script. rer. Germ.*, Hannover e Leipzig 1915, p. 31.

<sup>46</sup> *Const.* I, p. 95, n. 49: Canon. Lex concilii Clementis quod detinuit Romae cum Henrico imperatore.

<sup>47</sup> H. BÖHMER, *Kirche und Staat in England und in der Normandie im 11. and 12. Jahrhundert*, Leipzig 1899, pp. 94 ss., 127 ss.; N.F. CANTOR, *Church, Kingship and Lay Investiture in England 1089-1135*, Princeton 1958, pp. 51 s. La simonia s'incontra a quanto pare di rado nell'Inghilterra prenormanna, ma come in continente vi troviamo i canoni contro il matrimonio dei sacerdoti e contro il concubinato del clero. Cfr. R.R. DARLINGTON, *Ecclesiastical Reform in the Late Old English Period*, «The English Historical Review», 51 (1936), 400 ss. e 404 ss.

forma, anche se, come l'imperatore Enrico II, portava avanti una rigida politica ecclesiastica<sup>48</sup>, i re Enrico II e Filippo I rimasero indifferenti, seppure non sono avversari, di quelle che abbiamo chiamato finora ambizioni di riforma<sup>49</sup>. Perfino Enrico IV aveva rimorsi nei riguardi della simonia o almeno lo faceva credere, e nel 1077 era presente ad un sinodo lombardo da cui fu condannata, oltre alla alienazione dei beni della Chiesa, anche la 'heresis simoniaca'<sup>50</sup>. Come vada inteso questo concetto e come si realizzi in realtà la prassi, deve essere considerato caso per caso per tutto l'XI secolo, ed ancora nel XII possiamo recepire parecchie lagnanze su casi evidenti di simonia, per non parlare di alcune lamentele riguardanti la non conoscenza del celibato. Contro il celibato, tuttavia, vi era un'ostinata opposizione, palese, anche con istanze letterarie, oltre ad un'opposizione tacita ancora più difficile da combattere; tuttavia, nella maggior parte dei casi il pro e il contro del celibato, non interessavano in particolare modo i re<sup>51</sup>. Inoltre i contrasti storici realmente significativi dell'XI secolo non sono determinati dalle prese di posizione sulla simonia ed il matrimonio del clero, ma dai rapporti del papato con l'Impero e con l'episcopato, che non rientrano nel nostro quadro.

Con la crescente autonomia del papato e dell'episcopato, senza dubbio vanno diminuendo gli influssi dei re sulle regolamentazioni della vita ecclesiastica e sulle istituzioni ecclesiastiche locali, anche se essi, nella prassi, possono svolgere un ruolo determinante a seconda delle rispettive personalità. Le chiese avevano tuttora bisogno di protezione per tutelare le loro proprietà ed i loro diritti, che spesso venivano minacciati non solo dall'esterno ma anche dall'interno. Per quanto potevano, facevano da sole. In Francia i vescovi e gli abati avevano di regola l'iniziativa, sin dal movimento di pacificazione iniziato nel decimo secolo, per quanto riguarda la pace di Dio e la 'Treuga Dei'<sup>52</sup>. Nel primo caso si tratta di un regolamento di

<sup>48</sup> A. BECKER, *Studien zum Investiturproblem in Frankreich. Papstum, Königtum und Episkopat im Zeitalter der Gregorianischen Kirchenreform (1049-1119)*, Saarbrücken 1955, pp. 22 e 28.

<sup>49</sup> *Ibi*, 40 e 48.

<sup>50</sup> *Const.* I, p. 116, n. 67. L'atteggiamento di Enrico IV riguardo alle pratiche simoniache cambia, pare, secondo le situazioni politiche.

<sup>51</sup> C. L. N. BROOKE, *Gregorian Reform in Action: Clerical Marriage in England, 1050-1200*, «The Cambridge Historical Journal», 12 (1956), 1 ss. Particolarmente riguardo a Enrico IV cfr. C. ERDMANN, *Studien zur Briefliteratur Deutschlands im 11. Jahrhundert*, in *Schriften der Mon. Germ. hist.* 1, Leipzig 1938, p. 276.

<sup>52</sup> H. HOFFMANN, *Gottesfriede und Treuga Dei*, in *Schriften der Mon. Germ. hist.* 20, Stuttgart 1964; J. GERNHUBER, *Die Landfriedensbewegung in Deutschland bis zum Mainzer Reichslandfrieden von 1225*, Bonn 1952, pp. 41 ss., dove si sono determinati i concetti di

pace « il cui scopo dichiarato è di proteggere gli inermi dalle continue lotte degli armati » e di proteggere i chierici, i beni della Chiesa ed i poveri<sup>53</sup>. Per quanto possibile, la nobiltà viene convinta ad impegnarsi per la pace ed a prestare aiuto contro i contravventori. A questi primi sforzi si aggiunge nell'undicesimo secolo la 'Treuga Dei' che ha come scopo la tregua delle armi in determinati giorni della settimana<sup>54</sup>. Si sa con quanta pia passione l'imperatore Enrico III si sia battuto per la pace nel modo più significativo in un sinodo del 1043 a Costanza e nel 1044 sul campo di battaglia della Raab<sup>55</sup>. Sicuramente prelevò la conoscenza della pace di Dio e della 'Treuga Dei' dalla Borgogna, ma i suoi sforzi di pacificazione sono anche motivati religiosamente ed erano diretti altresì ad aiutare i poveri e le chiese, benché siano di tutt'altro tipo e manchi ad essi la tendenza all'istituzionalizzazione.

In Germania per la prima volta con Enrico IV, sul volgere del secolo, la storia delle 'Landfriedensbünde' dunque tentativi di tutt'altro genere di appoggiare una pacificazione interna che, dal nostro punto di vista, risulta quanto mai fragile durante tutto il Medioevo<sup>56</sup>. In Francia il rapporto dei principi secolari con i movimenti di pacificazione clericali era molto svariato. Alcuni, come molti conti di Fiandra, vi prendevano parte attiva<sup>57</sup>, i duchi di Normandia fino alla metà dell'XI secolo si occupavano occasionalmente della pace, cosicché non vi erano particolari motivi di ricorrere all'autodifesa<sup>58</sup>. I re francesi si tenevano in disparte dal movimento di pacificazione di gestione clericale finché da Luigi VI in poi diminuì l'influenza dei movimenti di autodifesa per effetto di un governo più rigido e di un potenziamento della difesa della pace<sup>59</sup>.

Quanto le istituzioni ecclesiastiche di ogni tipo anche nel XII secolo si sentissero dipendenti dal re e dall'imperatore è evidente. Dappertutto esse tendevano a privilegi sovrani, che in grande misura venivano garantiti. Nuovamente vengono confermate immunità, proprietà o regalie, viene garantito il diritto di scegliersi i propri avvo-

'Gottesfriede', 'treuga Dei' e di 'Landfrieden' ('tregua civile'). L'Autore accenna che in Germania non si trovano che pochi casi di tregua di Dio.

<sup>53</sup> HOFFMANN, pp. 20 e 47.

<sup>54</sup> *Ibi*, p. 70.

<sup>55</sup> E. STEINDORFF, *Jahrbücher des deutschen Reiches unter Heinrich III.*, I, Leipzig 1874, pp. 185 ss. e 209.

<sup>56</sup> GERNHUBER, pp. 72 ss.

<sup>57</sup> HOFFMANN, pp. 141 ss.

<sup>58</sup> *Ibi*, pp. 160 ss.

<sup>59</sup> p. 207 ss.

cati, sono regolate controversie con altre chiese o con laici, particolarmente quelle di diritto feudale, vengono fatte donazioni oppure autorizzate quelle proposte da feudatari e ministeriali regi. Per chiarire l'importanza dell'azione regia per le istituzioni e le persone ecclesiastiche, intendiamo dare un breve sguardo alle disposizioni al riguardo, pubblicate nelle *Constitutiones* dei *Monumenta Germaniae*, del tempo dell'imperatore Federico I. Lì infatti troviamo sin dal primo momento la *Constitutio de pace tenenda* del 1152<sup>60</sup> e nell'anno seguente una 'sententia' sulla non validità delle alienazioni dei beni episcopali compiute dal defunto arcivescovo di Colonia Federico<sup>61</sup> e, circa verso la fine degli anni cinquanta, un mandato per la protezione dell'eredità dei preti defunti della diocesi di Hildesheim, che i balivi usavano reclamare per proprio uso<sup>62</sup>; è del 1155 il divieto di immettere subavvocati per l'abbazia di Wessobrunn<sup>63</sup>, è del 1157 la dichiarazione di nullità di una permuta di certi feudi dell'arcivescovo di Arles, che i cittadini avevano effettuato senza l'autorizzazione dell'arcivescovo e dell'imperatore, il loro sommo signore feudale<sup>64</sup>. Di grande importanza per il clero era la costituzione sulla capacità testamentaria dei chierici, che viene confermata nel caso di un canonico di Worms ed appoggiata da molte citazioni di diritto romano<sup>65</sup>. Lo stesso tema viene trattato da una 'sententia' dell'anno 1173 basata su un caso avvenuto a Magonza<sup>66</sup>, ed è del 1170 una 'sententia curiae regis' contro le pretese dell'avvocato di Verden sui beni di quella chiesa<sup>67</sup>, dell'1181 una 'sententia' equivalente in favore del vescovo di Basilea sulla invalidità della alienazione o della costituzione in pegno di beni ecclesiastici da parte di scismatici<sup>68</sup>, ed è dell'anno seguente la disposizione sull'esenzione dei canonici di Worms dalle tasse cittadine<sup>69</sup>. Nel 1184 il tribunale della curia imperiale confermò al vescovo di Cambrai il diritto di allontanare il custode<sup>70</sup> infedele dei possedimenti vescovili e nel 1188 l'imperatore

<sup>60</sup> *Const.* I, pp. 194 ss., n. 140.

<sup>61</sup> p. 204 ss., n. 146.

<sup>62</sup> p. 215, n. 153.

<sup>63</sup> p. 219, n. 157.

<sup>64</sup> pp. 235 ss., n. 169.

<sup>65</sup> pp. 321 ss., n. 227. Riguardo a questo caso ed a quello citato nella nota seguente cfr. F. PROCHNOW, *Das Spolienrecht und die Testierfähigkeit der Geistlichen im Abendland bis zum 13. Jahrhundert*, Berlin 1919, p. 93.

<sup>66</sup> p. 335, n. 240.

<sup>67</sup> p. 330, n. 236.

<sup>68</sup> p. 388 s., n. 282.

<sup>69</sup> p. 389 s., n. 283.

<sup>70</sup> p. 424, n. 299.

confermò ai canonici di Goslar la libertà dai contributi ai propri avvocati<sup>71</sup>. Anche più interessante è una sentenza del 1194, tramite la quale il vescovo di Cambrai viene liberato dai debiti che il suo predecessore aveva contratto senza autorizzazione regia nei riguardi dei commercianti della propria città<sup>72</sup>.

Questa breve rassegna dà l'impressione che l'efficacia dell'attività regia nel XII secolo si riferisce essenzialmente alla posizione del clero per quanto riguarda i diritti di proprietà ed alla difesa dei beni della Chiesa. Quanti cambiamenti dai tempi degli Ottoni o di Enrico II e di Enrico III! Però dobbiamo stare attenti per quanto riguarda il secolo XII e i seguenti: i principi secolari si sono sempre occupati personalmente della vita ecclesiastica e delle istituzioni della Chiesa, e sono stati chiamati a farlo.

Avrà forse colpito il fatto che fino adesso non si è fatta menzione della famosa investitura dei laici. Ne tratteremo ora ma vorremmo, per quanto possibile, non ripetere cose note a tutti, bensì sviluppare e puntualizzare alcuni punti di vista preminenti.

«Sin dal famoso sinodo di Niccolò II del 1059 era totalmente proibito ai chierici di accettare dai laici chiese di qualunque tipo<sup>73</sup>. Tuttavia inizialmente il divieto è molto cauto e cosparso di attenuanti e compromessi e molto spesso lasciato da parte completamente<sup>74</sup>. Le chiese basse non appartengono propriamente al nostro tema, dal momento che i diritti dei re e degli imperatori nei loro riguardi non si differenziano da quelli degli altri laici. Vi erano parecchi pii laici che risolvevano il problema regalando chiese intere o anche porzioni di queste ai monasteri loro vicini, e con questa operazione potevano riservarsi ancora determinati diritti, per esempio la 'defensio'<sup>75</sup>. Ancora nel famoso sinodo di Reims di Callisto II del 1119, il divieto totale dell'investitura di scontrò con l'opposizione proprio del clero nella misura in cui riguardava le chiese basse e dovette venire essenzialmente limitato<sup>76</sup>. Ulrich Stutz<sup>77</sup> ha provato che è stato Gra-

<sup>71</sup> pp. 457 ss., n. 320.

<sup>72</sup> p. 425, n. 300.

<sup>73</sup> p. 547, n. 384.

<sup>74</sup> G. TELLENBACH, *Libertas. Kirche und Weltordnung im Zeitalter des Investiturstreits*, Stuttgart 1936, pp. 136 e 145 ss.

<sup>75</sup> G. SCHREIBER, *Gregor VII., Cluny, Citeau, Prémontré zu Eigenkirche, Parochie, Seelsorge*, «ZRG, Kanon. Abt.», 34 (1947), 59 ss.

<sup>76</sup> Secondo la *Hessionis scholastici relatio de concilio Remensi, Libelli de lite*, III, pp. 27 ss., il canone proposto suonava nella prima formulazione proposta: «Investituram omnium ecclesiarum et ecclesiasticarum possessionum per manum laicam fieri modis omnibus prohibemus».



ziano per primo a cambiare fundamentalmente il diritto di proprietà tradizionale rendendo impossibile l'alienazione di chiese, ma anche con questo non sono state totalmente eliminate le tracce di diritti di proprietà sulle chiese. Quello dei laici prese la forma del patronato, che lasciava al patrono molti doveri ma anche alcuni diritti, per esempio quello della presentazione del sacerdote; quello del clero invece veniva trasfuso nell'incorporazione, cosa da tener presente, perché già dal 1100 il numero delle chiese private in mano a chiese e monasteri superava di gran lunga presumibilmente il numero di quelle laiche. Sorge già a questo punto il problema di quanto in effetti i riformatori dell'XI secolo volessero escludere totalmente i laici nella chiesa. Se pure la sensibilità della differenza tra sfera secolare ed ecclesiastica allora si è resa più acuta, l'attività religiosa dei laici non consentiva soltanto nel loro aiuto materiale, indispensabile ora quanto prima, argomento di cui abbiamo discusso in questo consesso nel 1965<sup>75</sup>.

Lo stesso problema, quali fossero gli scopi dei Gregoriani e cosa sia stato effettivamente raggiunto sino al XII secolo, sarà esaminato da noi nell'ultima parte di questa relazione per quanto riguarda il rapporto fra re, vescovati ed abbazie, per cui abbrevio il più possibile per non annoiare con la ripetizione di eventi già molto trattati. È facile provare che i papi del IX e del X secolo hanno particolarmente approvato l'attività regia per quanto riguardava l'insediamento di vescovi ed abati, quale d'altronde era allora normale, e questo perlomeno fino alla metà dell'XI secolo, senza che da quel lato venissero sollevate proteste<sup>76</sup>. Poi dopo il 1059 vengono ripetuti divieti, e sot-

Poi fu così: «Investituram episcopatum et abbatiarum per manum laicam fieri omnimodis prohibemus».

<sup>75</sup> *Gratian und die Eigenkirchen*, «ZRG, Kanon. Abt.», 1 (1911), 27 e n. 1.

<sup>76</sup> *I laici nella 'Societas Christiana' dei secoli XI e XII*. Atti della terza settimana internazionale di studio, Mendola 1965, Milano 1968.

<sup>77</sup> Cfr. JE, 3257, Epp. VII, p. 155, n. 194: Giovanni VIII chiede a Carlomanno di affidare al diacono Gosberto il vescovato di Vercelli: «ut episcopatum Bercellensis ecclesiae placido animo tribuatis». Inoltre cfr. JE, 3243, Epp. VII, p. 143, n. 179; JE 3305, Epp. VII, p. 215, n. 247; JE, 3313, Epp. VII, p. 207, n. 233. JL, 3564, MIGNE 132, c. 807: «quod prisca consuetudo et regni nobilitas censuit, ut nullus episcopum ordinare debuisset absque regia iussione». Cfr. L. SANTIFALLER, *Zur Geschichte des ottonisch-salischen Reichskirchensystems*, «Sitzungsber. der Österreich. Akademie des Wissensch.», phil. hist. Kl. 229 (1954), 73 ss. Si tenga conto della prudenza che di quando in quando usano ancora Alessandro II e Gregorio VII. Alessandro a Gervasio di Reims (1065), JL 4586, Migne 146, c. 1300: ringrazia dell'aiuto reso in occasione dell'eliminazione di un simoniacco a Chartres: «...charissimo filio nostro, Philippo Francorum regi, consilium dedisti. Cui nimirum suisque optimatibus ut dignas super hoc grates rependas prudentiam tuam invitamus». *Gregorii VII. Reg. II*, 38, ed. CASPAR, p. 174 (1074, dic. 22): incarica il conte Umberto, il clero e popolo di Fermo di aiutare l'arcidiacono

to Gregorio VII si instaura un'organizzata, energica ma elastica attività politica particolarmente contro le investiture dei vescovi. Guardiamo come si è sviluppato.

In Normandia ed Inghilterra la Chiesa nazionale era saldamente in mano ai duchi ed ai re.<sup>80</sup> Conformemente alla tradizione normanna, Guglielmo il Conquistatore era contemporaneamente riformatore e primo capo della Chiesa<sup>81</sup>. La sua autorizzazione era necessaria per il riconoscimento di un papa, per ricevere una lettera papale ed addirittura per un viaggio a Roma. Senza il suo assenso non potevano venire scomunicati i suoi baroni o vassalli. Ancora Callisto II doveva promettere di mandare delegati in Inghilterra solo con l'assenso regio<sup>82</sup>, ed il diritto regio di insediare le cariche ecclesiastiche resta poco contestato fino alla morte di Enrico I (1135). Molti vescovi erano cappellani regi<sup>83</sup> e spesso l'elezione era tenuta — ancora nel XII secolo — nella cappella del re<sup>84</sup>. Nel periodo di Urbano II il re poteva permettersi di assumere una posizione indecisa nei confronti degli antipapi<sup>85</sup>. Aveva rinunciato all'investitura dei vescovi, ma restava saldamente attaccato al giuramento, e la Curia acconsentiva a non negare la consacrazione ai prelati che avessero prestato il giuramento<sup>86</sup>.

In Francia su 77 diocesi solo 25 erano regie<sup>87</sup>. I re non erano ostili alla riforma, ma si tenevano stretti, per quanto possibile, ai loro diritti feudali nei riguardi della Chiesa. Dove la situazione era particolarmente sfavorevole, ignoravano certe decisioni sinodali senza per-

Adalberto, a cui ha affidato la procuratio della chiesa di Fermo: « donec divina providente clementia cum nostra sollicitudine tum regis consilio et dispensatione idonea... persona reperiat ». D'accordo con P. HINSCHIUS, *Das Kirchenrecht der Katholiken und Protestanten in Deutschland*, II, Berlin 1878, p. 543, n. 7, il CASPAR, *loc. cit.*, n. 4, a ragione non vi riconosce l'approvazione del diritto regio di concedere le investiture. Si rispetta però senza dubbio i diritti del re, sebbene per prudenza lasciati indeterminati.

<sup>80</sup> BÖHMER, *Kirche und Staat...*, pp. 31 ss.; CANTOR, *Church, Kingship...*, p. 27; DARLINGTON, *Ecclesiastical Reform...*, pp. 395 ss., sostiene che il tipo del prelado sotto i re danesi e sotto Edoardo il Confessore somiglia a quello continentale.

<sup>81</sup> CANTOR, *Church, Kingship...*, p. 29: « the Conqueror assumed the role of both reformer and actual supreme ruler of the Church in England ».

<sup>82</sup> BÖHMER, *Kirche und Staat...*, p. 294. Cfr. anche BÖHMER, *Das Eigenkirchentum in England*, Festgabe f. F. LIEBERMANN, Halle 1921, pp. 301 ss. sui diritti del re.

<sup>83</sup> BÖHMER, *Kirche und Staat...*, pp. 31 e 88; CANTOR, *Church, Kingship...*, pp. 32 ss. e 291.

<sup>84</sup> CANTOR, *Church, Kingship...*, p. 281; BÖHMER, *Kirche und Staat...*, p. 161.

<sup>85</sup> CANTOR, *Church, Kingship...*, p. 51.

<sup>86</sup> BÖHMER, *Kirche und Staat...*, p. 160. Quanto al re ed alla chiesa sotto Stefano di Blois ed Enrico II cfr. R. FOREVILLE, *L'église et la royauté en Angleterre sous Henri II, Plantagenet (1154-1189)*, Paris 1942, pp. 8 ss. e pp. 96 ss.

<sup>87</sup> BECKER, *Studien zum Investiturproblem*, p. 21.

altro contraddirla direttamente. I re ed i capi facevano concessioni alternativamente. Una volta un papa consacra un prelato non investito dal re, e questo in definitiva si lascia fare, una volta il papa concede la consacrazione benchè l'eletto abbia avuto l'investitura e prestato giuramento. Quanto poco perfino Gregorio VII cercasse di eliminare Filippo I, traspare chiaramente dal fatto che si servì del suo aiuto nel caso dell'arcivescovo Manasse di Reims<sup>88</sup>. Giustamente rileva Alfons Becker che un eletto nella Francia del XII secolo difficilmente riusciva a spuntarla se non otteneva sia la consacrazione canonica senza obiezioni sia anche la concessione regia<sup>89</sup>.

In questo periodo — del resto dappertutto in Europa — si fanno sentire sempre di più dei fattori locali; i capitoli del duomo locali, il clero diocesano ed i vassalli del vescovo hanno un ruolo sempre maggiore dal che derivano sia ai vescovi sia ai papi ogni sorta di difficoltà<sup>90</sup>. E inoltre, da Luigi VI e dall'ascesa della Francia in poi, la politica regia ricorre sempre più ai vescovi, che d'altra parte non sembrano dolersene. Si aggiunga soltanto che nella Francia meridionale, dominata da una nobiltà prevalentemente propensa alla riforma ma dotata di potere solo modesto, i papi ottennero più facilmente la penetrazione delle loro richieste<sup>91</sup>. Comunque questi circoli mantennero qualche influenza nella Chiesa e da essi provenivano parecchi crociati.

A questo riguardo è necessario solo qualche breve riferimento ai principati normanni in Italia meridionale ed in Sicilia per non lasciare lacune troppo vaste nonostante la mancanza di tempo. In una prima fase la collaborazione dei principi con i papi e con le altre gerarchie è particolarmente stretta, Nel XII secolo aumentano le tensioni con il sempre più vigoroso regno normanno-siciliano e si costituiscono rapporti in cui il re ottiene un'influenza particolarmente estesa sulle decisioni interne ecclesiastiche<sup>92</sup>.

<sup>88</sup> *Gregorii VII Reg. VIII*, 20, pp. 542 ss.

<sup>89</sup> BECKER, *Studien zum Investiturproblem*, p. 116.

<sup>90</sup> *Ibi*, p. 83. Mancano delle ricerche approfondite e sistematiche sopra i vescovi espulsi. Oltre ai periodi missionari e alle lotte della tarda età carolingia le espulsioni furono causate, come pare, dalle situazioni locali, anche durante i periodi scismatici.

<sup>91</sup> BECKER, *Studien zum Investiturproblem*, pp. 63 ss.; secondo i risultati proposti da A. FLICHE, *Premiers résultats d'une enquête sur la réforme Grégorienne dans les diocèses françaises*, *Comptes rendus des séances de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres*, 1944, pp. 162-180, e L. DE LACGER, *Aperçu de la réforme Grégorienne dans l'Albigeois*, in *Studi Gregoriani*, II, Roma 1947, pp. 213 ss.

<sup>92</sup> E. CASPAR, *Die Gründungsurkunden der sicilischen Bistümer und die Kirchenpolitik Graf Rogers I.*, *Phil. Diss.*, Berlin 1902; *Roger II. und die Gründung der normannisch-sicilischen Monarchie*, Innsbruck 1904, pp. 583 ss. ed il riassunto pp. 630 s. E. JORDAN, *La politique*

Inoltre, cercando di abbozzare la situazione nel resto dell'Italia ed in Germania sotto Enrico IV. anche solo mediante un esempio rappresentativo, mi appoggerò alla importante terza parte del libro di Carl Erdmann sugli epistolari tedeschi nell'XI secolo intitolato: *Das Vorspiel des Investiturstreites in Deutschland* (Preludio della lotta per le investiture in Germania)<sup>93</sup>. Dai tempi di Alessandro II la Curia adottò il piano di consolidare più vigorosamente le richieste di riforma per quanto riguardava l'episcopato imperiale. I vescovi tedeschi convocati al sinodo quaresimale del 1073 non si presentarono certo a Roma, ed un concilio dei legati in Germania non risultò, fattibile anche se tutti e due i legati vi si trattennero per mesi nell'estate del 1074. Contro un vescovo che a Roma era conosciuto come acceso simoniaco, Ermanno di Bamberg, già 'provisor regiae domus', la maggioranza dell'episcopato tedesco, sotto la guida dell'arcivescovo Liemar di Brema, prese autonomamente una posizione drastica nella dieta ecclesiastica pasquale di Bamberg del 1074<sup>94</sup>. In questi circoli si aspirava a farla finita con la simonia, mentre l'eliminazione del matrimonio e del concubinato del clero dava ai vescovi, che personalmente erano di regola celibatari, grosse preoccupazioni a causa dell'opposizione del clero locale, particolarmente nella Germania meridionale<sup>95</sup>.

Nel frattempo vi furono ribellioni agli inconsueti sinodi papali, all'intervento dei delegati nel governo ed all'imperiosa convocazione dei vescovi a Roma: si era profondamente irritati dal nuovo tono adottato dalla Curia. In questo periodo Enrico IV sembrò schierarsi dalla parte del papa contro i vescovi finchè il suo atteggiamento cam-

*ecclesiastique de Roger I et les origines de la "légation sicilienne"*, «Moyen-âge», 2 s. 24 (1922), 237 ss. e 25 (1923), 32 ss. Si osservino anzitutto i paralleli fra la Sicilia e diverse altre parti d'Europa *ibi*, 24 (1922), 262 ss. e 25 (1923), 64 s. H. W. KLEWITZ, *Studien über die Wiederherstellung der römischen Kirche in Süditalien durch das Reformpapsttum*, QFIAB 25 (1933/34), 120 ss.; *Reformpapsttum und Kardinalkolleg*, Darmstadt 1957, pp. 156 ss.

<sup>93</sup> ERDMANN, *Studien zur Brieffliteratur...*, pp. 225 ss. Sui rapporti fra il re e la chiesa in Italia e in Germania basti citare SANTIFALLER, *Zur Geschichte des Ottonisch-Salischen Kirchen-system* e l'opera fondamentale di J. FLECKENSTEIN, *Die Hofkapelle der deutschen Könige*, 2 voll., Stuttgart 1959 e 1966. Fleckenstein constata a ragione una cesura nel governo di Enrico IV. Ciò nonostante sono auspicabili ricerche sulla cappella ed i cappellani anche per il tardo XI e per il XII secolo. La cappella reale o ducale ed i cappellani regi o ducali sono importanti anche negli altri stati europei. Cfr. nn. 84-86 e BECKER, *Studien zum Investiturstreit...*, pp. 22 ss. e anzitutto N. GRASS, *Zur Rechtsgeschichte der abendländischen Königs-kirche*, in *Festschrift für K. S. Bader*, hsg. von F. ELSENER und W. H. RUOFF, Zürich-Köln-Graz 1965, pp. 159 ss.

<sup>94</sup> p. 237 s.

<sup>95</sup> p. 240 e 247 s., dove si modifica l'accentuazione troppo forte della Germania sud-occidentale aggiungendo Magonza e Passau.

biò per la delusione causata dalla mancanza di aiuto del papa contro i Sassoni e per la rigidità dimostrata da Gregorio. Tuttavia può essere considerato un successo per Gregorio il fatto che, alla fine del mese di novembre 1075, Enrico IV riconobbe la deposizione papale di Ermanno di Bamberg, nominando un nuovo vescovo<sup>96</sup>. Già nel luglio del 1075 Gregorio aveva ammonito il re con una lettera benevola<sup>97</sup> che la Chiesa fosse organizzata secondo il consiglio di uomini pii: «... excellentissime fili, sublimitatem tuam hortamur, ut religiosorum consilio virorum ecclesia ordinetur». Gregorio tuttavia non rinnega esplicitamente il divieto dell'investitura del sinodo quaresimale dello stesso anno, ma dal suo discorso emerge in particolar modo che egli riconosce ed auspica la collaborazione del re. Questo esempio è tipico di come di caso in caso, il principio venisse utilizzato o meno dal papa o dal re in Germania, in Italia ed in Francia. Il fatto che la situazione arrivasse ad un punto critico<sup>98</sup>, con la famosa lettera del 10 dicembre del 1075 di Gregorio ad Enrico, dipende senza dubbio dall'elevazione e dall'investitura di Tedaldo di Milano e dei vescovi di Fermo e Spoleto. Erdmann nota giustamente come ambedue le parti come era previsto nel concordato di Worms, si riguarda i vescovi italiani che per quanto riguardava quelli tedeschi<sup>99</sup>.

Qui ci fermiamo, e per concludere citiamo un esempio di come appariva il rapporto fra regno e vescovato alla metà del XII secolo, all'inizio del regno di Federico I.

Dopo la morte dell'arcivescovo Federico vi fu a Magdeburgo una doppia elezione. La maggioranza si dichiarò per il prevosto del capitolo Gerhard, la minoranza per il decano del capitolo Hazzo. Ambedue le parti, come era previsto, nel concordato di Worms, si rivolsero<sup>100</sup> al re che si adoperò senza successo per un compromesso<sup>101</sup>. Federico allora usò la sua influenza sul gruppo di Hazzo per fargli rinunciare e per fare eleggere un tutt'altro candidato, cioè Wichman, uomo di un ricco casato di conti, che aveva studiato a Parigi ed era stato prima preposto del capitolo di Halberstadt e poi vescovo di Zeitz-Naumburg<sup>102</sup>. Il re concesse subito le regalie. Il preposto Ger-

<sup>96</sup> p. 277.

<sup>97</sup> *Reg. III*, 3, pp. 246 ss.

<sup>98</sup> *Reg. III*, 10, pp. 263 ss.

<sup>99</sup> pp. 280 s.

<sup>100</sup> *Const. I*, p. 161, n. 108: « ut si qua inter partes discordia emerit, metropolitani et comprovincialium consilio vel iudicio, saniori parti assensum et auxilium praebeas ».

<sup>101</sup> H. SIMONSFELD, *Jahrbücher des deutschen Reiches unter Friedrich I.*, I, Leipzig 1908, p. 88 ss.

<sup>102</sup> W. HOPPE, *Erzbischof Wichmann von Magdeburg*, in *Ausgewählte Aufsätze*, Köln-Graz 1965, pp. 3 ss.

hard però si appellò al papa Eugenio III che, malgrado il pressante appoggio di 11 vescovi tedeschi, rifiutò la traslazione di Wichman a Magdeburgo, senza approfondire il problema della doppia elezione ed il diritto regio che ne conseguiva<sup>103</sup>. Il re, per il momento, si dimostrò formalmente accondiscendente, dal momento che non consentì a Wichman alcun uso ufficiale del titolo magdeburghese, ma restò saldo, licenziò sgarbatamente un legato papale che gli faceva rimproveri per quanto riguardava Magdeburgo, poi mandò il proprio cappellano Eriberto ed infine Wichman stesso a Roma, dove nel frattempo era divenuto papa Anastasio IV, che finalmente cedette, facendo porre il pallio sull'altare di San Pietro con l'ingiunzione a Wichman di prenderlo da se stesso se egli si considerava eletto canonicamente<sup>104</sup>.

È chiaro che Federico esercitò del tutto legittimamente, dal punto di vista giuridico, una influenza sull'insediamento di alcuni vescovi e sull'elezione di altri nel suo primo periodo, cosicché la maggioranza dell'episcopato tedesco, anche nei duri anni dello scisma, restò fedelmente e saldamente dalla sua parte. Nonostante il profondo cambiamento avvenuto nell'XI e XII secolo, l'Impero mantenne una grande importanza per le istituzioni ecclesiastiche locali, particolarmente nei loro strati superiori. I riformatori ecclesiastici possono aver avuto come ideale la restaurazione della Chiesa primitiva e del suo diritto canonico, ma la trasformazione del diritto della chiesa privata e del rapporto fra i re e le istituzioni ecclesiastiche indica tuttavia che sotto l'egida della restaurazione vi è sempre qualche cosa in via di sviluppo. E prima come dopo la Riforma ecclesiastica dell'XI e del XII secolo, i laici e particolarmente i re furono attivi ed influenti nella Chiesa e restarono tali fin quando la Chiesa penetrava e riempiva la vita dei popoli\*.

<sup>103</sup> SIMONSFELD, pp. 122 ss.

<sup>104</sup> *Ibi*, pp. 215 ss.

\* La traduzione della relazione è dovuta alla signora Barbara Veit-Riccioli. Anche alla dr. Livia Fasola vadano i miei ringraziamenti.